

Art. 1

AMBITO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI

1. Nel Comune di Leonforte è istituito il Servizio di rimozione e blocco dei veicoli (d'innanzi detto "Servizio") per tutti i casi e secondo le modalità per cui il Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (dinnanzi detto "Reg. Es.") prevedono l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli e, rispettivamente, in alternativa, il blocco.
2. Lo stesso Servizio viene utilizzato in tutti i casi in cui, previa emissione di Ordinanza Sindacale, è necessario rimuovere veicoli regolarmente parcheggiati per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità.
3. Oltre che negli altri casi previsti dal comma 5 del successivo art. 3, il blocco del veicolo è disposto, anche previo spostamento dello stesso al fine di eliminare l'intralcio alla viabilità, nei casi di cui al terzo comma dell'art. 207 C.d.S. (veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE), come misura cautelare temporanea finalizzata ad assicurare l'effettività dell'applicazione dello stesso art. 207.

Art. 2

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. In assenza di adeguate ed idonee risorse umane e fino al reperimento di un'area idonea alla custodia dei mezzi rimossi e dell'attrezzature necessarie alla gestione del Servizio, lo stesso, nell'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, è affidato in concessione biennale rinnovabile, a ditta titolare della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/77, n. 616 (d'innanzi detta "Concessionaria"). Il rinnovo per un secondo biennio sarà concesso in caso assenza di anomalie nel funzionamento del servizio addebitabili alla Concessionaria
2. Il titolare della ditta Concessionaria deve essere titolare di licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616. La rimessa deve essere situata a non più di tre chilometri dal confine del centro abitato del Comune di Leonforte. Nel caso in cui non sia facilmente raggiungibile con mezzi pubblici urbani, al fine di partecipare alla procedura di affidamento della concessione, il titolare deve obbligarsi a prelevare con mezzi propri gli interessati al ritiro dei mezzi rimossi presso il Comando della Polizia Municipale. Lo stesso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
 - b) età non inferiore ad anni 21;
 - c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
 - e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
 - f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione.
3. Fermi restando i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, i requisiti elencati al comma precedente potranno essere documentati dalla Concessionaria secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Ai fini dell'affidamento del Servizio, la Concessionaria dovrà fornirsi di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale non inferiore a 1,5 milioni di Euro.

Art. 3

AFFIDAMENTO DEL CARRO ATTREZZI COMUNALE

1. Il Servizio di rimozione dei veicoli di tara complessiva fino a 20 quintali è assicurato con un veicolo di proprietà comunale (d'innanzi detto "carro attrezzi"), il quale ha le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Reg. Es. del C.d.S. ed è idoneo a tale tipo di rimozioni.
2. Il carro attrezzi è messo a disposizione della Concessionaria in comodato gratuito per tutta la durata della concessione. Esso deve essere consegnato alla Concessionaria del Servizio in

perfetto stato di efficienza, documentato da apposito verbale di consegna ed è equipaggiato di n. 2 attrezzi a chiave del tipo previsto dal secondo comma dell'art. 355 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.

3. In ogni caso in cui sia necessario disporre la rimozione di veicoli di tara complessiva superiore a 20 quintali, ove possibile, la stessa sarà effettuata prioritariamente a mezzo della Concessionaria, con applicazione delle tariffe previste dal presente regolamento, che saranno rimosse con le modalità previste dal presente regolamento e attribuite pro quota alla Concessionaria e al Comune secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. In caso di impossibilità di provvedere a norma del comma precedente per insufficienza di mezzi tecnici a disposizione della Ditta Concessionaria, la Polizia Municipale, secondo quanto previsto dall'art. 215 del C.d.S., disporrà la rimozione avvalendosi di altra Ditta idoneo di altri Servizi a disposizione.
5. Negli altri casi di impossibilità tecnica ad effettuare la rimozione, la Polizia Municipale ne darà atto nel relativo verbale. In questi casi, la Polizia Municipale, ai sensi e nei limiti di cui al quinto comma dell'art. 159 del C.d.S., potrà disporre il blocco del veicolo, eventualmente anche previo spostamento dello stesso.
6. Per tutta la durata della concessione, restano a carico del Concessionario gli oneri relativi alla gestione del veicolo affidato in comodato d'uso per l'acquisto del carburante necessario all'espletamento del Servizio e per il mantenimento in perfetto stato di efficienza del carro attrezzi, ivi compresa la carrozzeria, la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e la sua revisione periodica. Restano viceversa a carico del Comune gli oneri relativi al pagamento della tassa di proprietà, alle spese di collaudo e verifica annuale e finale, e per il pagamento degli oneri assicurativi R.C.A.
7. La Concessionaria dovrà avere cura del mezzo ricevuto in comodato usando la diligenza del buon padre di famiglia. La stessa resta obbligata a svolgere il servizio, eventualmente avvalendosi di mezzi propri o all'uopo reperiti anche in caso di guasto temporaneo o prolungato di quello di proprietà comunale, restando eventualmente soggetta alle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
8. Al termine della Concessione, il carro attrezzi dovrà essere restituito al Comune in perfetto stato di efficienza e manutenzione, con relativo accertamento da effettuarsi presso un'officina meccanica di fiducia dell'Ente.
9. La Concessione viene revocata di diritto se, a seguito della verifica annuale dello stato di manutenzione del carro attrezzi, dovesse emergere una violazione degli obblighi di diligenza di cui al presente articolo in merito al mantenimento dell'uso e della custodia del carro attrezzi.

Art. 4

ATTIVITA' DI RIMOZIONE

1. La Concessionaria del Servizio può effettuare rimozioni con l'utilizzo del carro attrezzi di proprietà comunale soltanto a seguito di ordine impartito dal Comando della Polizia Municipale.
2. La possibilità della Concessionaria di utilizzare il carro attrezzi di proprietà comunale per l'effettuazione di rimozioni su richiesta di altre forze di Polizia operanti sul territorio, potrà essere oggetto di separata Convenzione.
3. Non è consentita rimozione alcuna ad iniziativa della Concessionaria, e, comunque, senza l'ordine di cui al comma 1.

Art. 5

CUSTODIA DEL VEICOLO RIMOSSO

1. I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti nella rimessa della Concessionaria ove saranno dalla stessa custoditi. La rimessa dovrà essere attrezzata di almeno 5 posti auto a disposizione del Comune, ove i veicoli custoditi dovranno essere depositati in condizioni di sicurezza, sotto specifica garanzia da parte della Concessionaria.
2. Nessun obbligo di custodia è assunto dal Comune o dalla Concessionaria in caso del blocco del veicolo.

3. La Concessionaria ha l'obbligo di tenere esposte nella rimessa in luogo visibile al pubblico le tariffe di cui al successivo art. 9 per la sosta presso la rimessa, ed esibirle a richiesta dall'utenza.

Art. 6

ORARIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di rimozione e di restituzione dei veicoli dovrà essere assicurato dalle ore 08.00 alle ore 21.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
2. L'intervento di rimozione dovrà effettuarsi entro 15 minuti dalla chiamata, ogni qual volta il Comando della Polizia Municipale ne faccia richiesta, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente regolamento, per il caso di ritardo.
3. La rimozione potrà essere richiesta, per particolari esigenze, anche nelle ore notturne (per esempio incidenti stradali, calamità naturali, motivi di ordine o sicurezza pubblica, ecc.).

Art. 7

TARIFFE PER LA RIMOZIONE E IL BLOCCO

1. In considerazione dei criteri espressi dal D.M. 4/9/98, n. 401, vengono istituite le seguenti tariffe per il trasporto dalla zona di rimozione alla rimessa, a carico del proprietario del veicolo rimosso:
 - a) Euro 21,00, per ciclomotori e motocicli;
 - b) Euro 42,00, per altri veicoli fino ad una massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 Q;
 - c) Euro 60,00 per altri veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 Q ed inferiore a 35 Q;
 - d) Euro 72,00, per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 Q;
2. Per gli interventi effettuati tra le 21,00 e le 8,00 e nelle giornate festive, sono istituite le seguenti tariffe:
 - a) Euro 27,00 per ciclomotori e motocicli;
 - b) Euro 55,00 per altri veicoli fino ad una massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 Q;
 - c) 78,00 per altri veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 Q ed inferiore a 35 Q;
 - d) Euro 94,00 per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 Q;
2. Le stesse tariffe di cui ai commi precedenti si applicano in caso di apposizione del blocco, in considerazione della necessità di un successivo intervento della Concessionaria per la rimozione dello stesso blocco.
3. Il veicolo rimosso potrà essere riconsegnato dalla Concessionaria solo dietro consegna al responsabile o altra persona addetta al luogo di deposito e custodia di una copia della quietanza liberatoria rilasciata dal Comando della Polizia Municipale.
4. L'addetto alla custodia, all'atto della restituzione del veicolo, oltre ad acquisire la quietanza di cui al comma precedente è tenuto, sotto responsabilità della Concessionaria, a identificare il richiedente secondo gli estremi personali indicati nella stessa quietanza da parte del Comando della Polizia Municipale. Lo stesso è tenuto a far constatare lo stato del veicolo al fine della contestazione immediata di eventuali danni subiti nel corso della rimozione, redigendo, in tal caso, apposito verbale da trasmettere in copia alla Polizia Municipale.

Art. 8

TARIFFE PER INTERVENTI DIVERSI DALLA RIMOZIONE

1. Il proprietario o il conducente del veicolo già agganciato che interviene sul luogo ove si sta effettuando la rimozione o si sta apponendo il blocco può ottenerne il rilascio previo pagamento di una somma pari al 50% di quella corrispondente di cui all'art. 7 che deve essere pagata direttamente all'incaricato della Concessionaria, che rilascerà regolare quietanza al proprietario del mezzo.
2. Le predette somme saranno versate mensilmente al Comando di Polizia Municipale, con presentazione di apposito rendiconto.

3. Nessun onere è dovuto per il caso di blocco disposto ai sensi dell'art. 207 C.d.S., secondo quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 1 e per il caso di rimozione effettuata ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
4. Nel caso in cui il conducente o il proprietario del veicolo sanzionato provveda alla rimozione dello stesso prima dell'intervento della Concessionaria, già chiamata, si applicherà la sola tariffa prevista per il diritto di chiamata, pari a € 12,00. Tale tariffa potrà essere oblata con le modalità di pagamento del verbale di accertamento della violazione, nel quale dovrà essere espressamente indicata.
5. Con la stessa cadenza di cui al comma 2, il Comando della Polizia Municipale provvederà a versare alla Concessionaria le quote di spettanza sui diritti di chiamata.

Art. 9

TARIFFE RELATIVE ALLA SOSTA

1. Per la sosta presso la rimessa, il proprietario del veicolo dovrà corrispondere direttamente alla Concessionaria, le seguenti tariffe per ogni giorno o frazione di esso successivi alle prime 24 ore:
Euro 2,00, IVA inclusa, per ciclomotori e motocicli;
Euro 4,00, IVA inclusa, per altri veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 20 Q.;
Euro 6,00, IVA inclusa, per altri veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 20 Q.
2. Nessun diritto di sosta è dovuto qualora il ritiro del veicolo, da parte del proprietario o dalla persona da lui delegata, avvenga entro 24 ore dalla rimozione e deposito.

Art. 10

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

1. Le tariffe stabilite con il presente Regolamento potranno essere aggiornate all'inizio di ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Comandante la Polizia Municipale, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente o rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente l'ultimo aggiornamento.

Art. 11

ADEMPIMENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. Il Comando della Polizia Municipale è tenuto all'istituzione di un registro, vidimato pagina per pagina in ordine progressivo, costantemente aggiornato, ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate, con indicazione della data di pagamento della sanzione accessoria, del nome del soggetto che effettua il pagamento, il numero del verbale e della ricevuta di pagamento e l'importo riscosso.
2. All'atto del pagamento delle spese di rimozione, il Comando della Polizia Municipale compilerà apposita quietanza liberatoria in triplice copia (di cui due consegnate all'avente diritto al ritiro e una da conservare agli atti d'ufficio), numerata progressivamente, dalla quale risulteranno altresì, i seguenti dati:
 - tipo di veicolo;
 - targa del veicolo;
 - località di effettuazione della rimozione;
 - orario di rimozione;
 - estremi di identificazione del soggetto al quale viene rilasciata la ricevuta di pagamento;
 - data;
 - firma dell'incaricato della riscossione.
3. Tutti gli atti ed i registri relativi al Servizio, per i quali l'iter amministrativo sia stato regolarmente definito, devono essere custoditi presso i competenti uffici per cinque anni. Per la loro destinazione trascorso detto periodo, valgono le disposizioni di cui al R.D. n. 1163/11 e al D.P.R. n. 1409/63.

Art. 12

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. Il personale di servizio presso il Comando della Polizia Municipale non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte dell'Agente, darà immediata comunicazione alla Concessionaria.
2. Dopo l'effettuazione della rimozione, l'Agente che ha disposto l'intervento comunicherà tempestivamente al Comando i dati del veicolo, e l'ora e il luogo della rimozione, ai fini dell'eventuale comunicazione al proprietario, quando possibile, dell'avvenuta rimozione del luogo di deposito.
3. Il personale di servizio presso il Comando della Polizia Municipale, prima di rilasciare la quietanza di pagamento delle spese di rimozione, è tenuto ad identificare accuratamente, la persona che si presenta, annotandone tutti gli estremi.
4. Nel caso venga in qualche modo appurato che il veicolo rimosso risulta rubato, lo stesso potrà essere riconsegnato al legittimo proprietario previo nulla-osta della Questura.

Art. 13

CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE RIMOZIONI

1. A cadenza mensile il Comando di Polizia Municipale trasmetterà alla Ragioneria comunale la lista di carico indicante sinteticamente i dati relativi alle rimozioni, gli agganci e le chiamate effettuati nel periodo, con richiesta, previo accertamento dell'entrata, di emissione dell'ordinativo d'incasso delle somme da introitare come ricavato del Servizio e di mandato di pagamento a favore della Concessionaria, per quanto alla stessa dovuto.

Art. 14

MANCATO RECUPERO DELLE SPESE

1. Nell'eventualità di sosta di veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento di rimozione e custodia per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancanza dei proprietari, negligenza nel ritiro, ecc.), la Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo da parte del Comune.
2. Le rimozioni di vetture regolarmente parcheggiate eseguite in occasione di necessità contingenti, manifestazioni ed altri avvenimenti di interesse pubblico, dovranno essere eseguite senza nulla a pretendere da parte del Comune.

Art. 15

OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La Concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione.
2. In caso di stretta necessità, secondo le richieste del Comando della Polizia Municipale, per esigenze di espletamento di servizi particolari, la Concessionaria potrà essere temporaneamente tenuta a sostare nei pressi delle zone in cui opera la pattuglia o altri Agenti in servizio esterno della Polizia Municipale.
3. La Concessionaria medesima è tenuta, inoltre, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla diligenza del buon padre di famiglia, in modo da evitare danni ai veicoli.

Art. 16

MANCATO RITIRO DEI VEICOLI

1. Per il mancato ritiro dei veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 215, 4° comma, del Codice della strada fermo restando la mancanza di responsabilità da parte del comune, ai sensi de precedente art. 14 e successive modifiche.

Art. 17

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (C.d.S.) e al DPR 16/12/92 n. 495 (Reg. Es.).
2. In conformità a quanto previsto dal presente regolamento, ulteriori criteri e modalità per l'espletamento del servizio potranno essere previsti in sede di Capitolato d'onori per la Concessionaria, da adottare con provvedimento del Comandante la Polizia Municipale.
3. La Concessionaria dovrà integralmente adeguarsi alle norme del presente Regolamento e a tutte quelle dallo stesso richiamate, obbligandosi alla loro perfetta osservanza, restando in caso contrario soggetta alle sanzioni di cui all'art. 18 successivo.

Art. 18

SANZIONI PER GLI INADEMPIMENTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO – CASI E MODALITA' DI REVOCA

1. Secondo quanto enunciato al comma 7 dell'art. 3, la Concessionaria è tenuta ad assicurare con altri mezzi omologati il servizio di rimozione di tutti i veicoli di peso complessivo fino a 20 quintali anche in caso di guasto momentaneo o prolungato del carro attrezzi di proprietà comunale. In caso di inadempimento, sarà responsabile verso il Comune ed ogni utente di tutti i possibili danni. In caso di reiterato inadempimento la Concessione viene revocata, restando salvo il risarcimento del danno.
2. In caso di ritardo oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 6, è in facoltà del Comando della Polizia Municipale, tenuto conto di eventuali giustificazioni particolari per comprovate ragioni di traffico o altra causa di forza maggiore, di trattenere l'intero importo della tariffa di rimozione a titolo di sanzione per l'inadempimento. In caso di continui e reiterati disservizi, si potrà procedere alla revoca della Concessione. Le mancanze devono essere contestate per iscritto alla concessionaria.
3. La Concessione è revocata in ogni caso di gravi inadempienze contrattuali da parte della Concessionaria e, in particolare, di violazione degli obblighi di diligenza in merito al mantenimento dell'uso e della custodia del carro attrezzi di proprietà comunale.
4. La Concessione del Servizio potrà essere revocata prima della scadenza del termine nel caso risultasse possibile, secondo quanto previsto dal comma precedente, avviarne la gestione diretta da parte del Comune in condizioni di maggior economicità.
5. La revoca è disposta con provvedimento del Comandante la Polizia Municipale, con contestuale ulteriore contestazione degli addebiti, fatto salvo il caso al comma 4.

Art. 19

ABROGAZIONI

1. E' abrogato il "Nuovo Regolamento Comunale per il Servizio di Rimozione dei Veicoli" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 29/11/2001.